

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 17 maggio 2016, n. 255

Agevolazioni fiscali per gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani accreditate. Ambito applicativo.

OGGETTO: Agevolazioni fiscali per gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani accreditate. Ambito applicativo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale,

VISTO la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 29 aprile 2013, n. 6, "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni";

VISTA la L.R. n. 17 del 31/12/2015 recante "Legge di Stabilità regionale 2016";

VISTA la L.R. n. 18 del 31/12/2015, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016 – 2018";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che, all'art. 26, stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono da erogarsi a carico delle Aziende Sanitarie Locali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 109 recante "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali

agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 recante *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 recante *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 *"Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 1 punto 1.C "Area integrazione socio-sanitaria"*;

VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 29 dicembre 2009 n. U0095 *"Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. del 29 novembre 2001)"*, che stabilisce la quota di compartecipazione a carico dell'utente o del Comune di residenza per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale;

VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2010 n. U0051 *"Decreto del Commissario ad Acta U0095 del 2009. Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. 29 novembre 2001): Decorrenza ed ulteriori disposizioni"*, che stabilisce il 1° luglio 2010 quale data per l'avvio dell'introduzione della quota di compartecipazione a carico dell'utente assistito in regime residenziale e semiresidenziale in modalità di mantenimento, presso i centri di riabilitazione ex articolo 26, legge 833 del 1978 o a carico del Comune di residenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2010, n. 380 *"Decreti U0095 del 2009 e U0051 del 2010 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e modalità"*, che ha stabilito i criteri e le modalità del concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 466 *"Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la compartecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali – chiarimenti sulle modalità di contribuzione"*;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 467 avente per oggetto l'attuazione comma del 93 articolo 2 della legge regionale del 24 dicembre 2010 n. 9 *“Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25)”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 avente per oggetto il *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”*;
- VISTA** la legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 *“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”*;
- PRESO ATTO** che l'art. 2, comma 87, della suddetta legge stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni, previsti dalla normativa statale vigente, concernenti la quota sociale per le degenze relative ai ricoveri degli utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute dai comuni, al netto della quota Utente;
- PRESO ATTO** che il comma 88 dello stesso art. 2 dispone che, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, sono definiti i criteri e le modalità per il concorso della Regione agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87, nonché i criteri e le modalità per la compartecipazione dell'utenza stabilendo, in particolare, la soglia della situazione economica, calcolata sulla base delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – I.S.E.E.), al di sopra della quale la quota sociale è interamente a carico dell'utente;
- PRESO ATTO**, altresì, che a norma del successivo comma 89, *“agli oneri di cui ai commi 87 e 88 si provvede, a decorrere dall'anno 2014, a valere sulle disponibilità finanziarie, previste dalla legislazione vigente, nell'ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, nonché con una quota del fondo per la non autosufficienza, stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, iscritto nello stesso programma 02 della medesima missione 12”*;

CONSIDERATO CHE la normativa fiscale di cui al D.P.R. 917/1986 prevede la possibilità di usufruire di detrazioni e deduzioni fiscali da parte degli anziani ospiti delle strutture residenziali e delle loro famiglie, con specifico riferimento alle spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica sostenute a proprio carico;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere, con il presente atto, a fornire gli opportuni indirizzi ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della normativa per i servizi sociosanitari accreditati per anziani;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00101/2013, che definisce a decorrere dal 2013 le tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari resi da parte delle strutture accreditate;

CONSIDERATO CHE tale sistema di remunerazione è basato su una valutazione media (*case-mix*) e che tale criterio è incorporato anche nell'analisi dei costi;

RITENUTO OPPORTUNO, anche sulla base di tale attività di analisi e valutazione, determinare le spese per l'assistenza specifica e di assistenza medica generica, in base alla normativa vigente, conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazioni da parte del Comune, il 50% della retta corrisposta dall'utente per i servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari resi da parte delle strutture accreditate;

RITENUTO ALTRESI' OPPORTUNO approvare i contenuti della nota (**allegato 1** alla presente Deliberazione), finalizzata a fornire agli enti gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari accreditati indirizzi vincolanti ai fini dell'attestazione delle spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica fiscalmente deducibili/detraibili ai sensi del D.P.R. 917/1986;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, di:

1. determinare le spese per l'assistenza specifica e di assistenza medica generica, in base alla normativa vigente, conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazioni da parte del Comune, il 50% della retta corrisposta dall'utente per i servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari resi da parte delle strutture accreditate;
2. approvare i contenuti della nota (**allegato 1** alla presente Deliberazione), finalizzata a fornire agli enti gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari accreditati indirizzi

vincolanti ai fini dell'attestazione delle spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica fiscalmente deducibili/detraibili ai sensi del D.P.R. 917/1986.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it).

Allegato 1
Agevolazioni fiscali per gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani accreditate

Premessa

La normativa fiscale prevede la possibilità di usufruire di detrazioni e deduzioni fiscali da parte degli anziani ospiti delle strutture residenziali e delle loro famiglie.

E' infatti possibile dedurre o detrarre le spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica.

Le norme nazionali e le istruzioni contenute nei modelli di dichiarazione contengono i riferimenti per individuare le spese per l'assistenza specifica e l'assistenza medica generica.

In tale contesto, la presente nota è finalizzata a fornire agli enti gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari accreditati indirizzi vincolanti ai fini dell'attestazione delle spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica fiscalmente deducibili/detraibili ai sensi del D.P.R. 917/1986.

Dichiarazione annuale resa dall'ente gestore di servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari accreditati

Anche sulla base di una attività di analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi, la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ ha determinato le spese per l'assistenza specifica e di assistenza medica generica, in base alla normativa vigente, conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazioni da parte del Comune, il 50% della retta corrisposta dall'utente per i servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari resi da parte delle strutture accreditate.

Al fine di semplificare ed omogeneizzare il rilascio delle dichiarazioni annuali, si allega alla presente un facsimile di dichiarazione che si propone ai soggetti gestori di servizi sociosanitari accreditati.

Intestazione della dichiarazione.

La certificazione delle spese di assistenza specifica e di assistenza generica, rilasciata dall'ente gestore, deve essere sempre intestata al soggetto o ai soggetti che effettivamente hanno sostenuto la spesa.

Nel caso in cui colui che sostiene la spesa non coincida con il fruitore del servizio (anziano), nell'attestazione dovranno essere specificate anche le generalità ed il codice fiscale di quest'ultimo. In caso di compartecipazione alla spesa da parte di più soggetti è preferibile rilasciare più certificazioni (ognuna con indicazione della quota parte di competenza); in alternativa è possibile specificare sull'unica certificazione gli importi corrisposti da ognuno.

Ulteriori precisazioni.

Le spese di assistenza medica generica ed assistenza specifica certificate dall'ente gestore fruiscono di specifiche agevolazioni tributarie: chi ha sostenuto le spese può fruire di detrazioni o deduzioni, indicandole nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

Le agevolazioni ammesse sono connesse alle condizioni soggettive degli utenti delle strutture sociosanitarie:

a) detrazione del 19% dell'IRPEF, ai sensi dell'art. 15, c. 1, lettera c) del DPR 917/1986, nel caso di anziani non portatori di handicap.

Nel caso di anziani non portatori di handicap, le spese mediche generiche e di assistenza specifica possono essere portate in detrazione ai fini IRPEF nella dichiarazione dei redditi del soggetto fruitore del servizio (anziano) che ha sostenuto la spesa o in quella del familiare di cui il soggetto risulti a carico, purché il familiare abbia sostenuto la spesa.

La condizione di familiare a carico sussiste in caso di reddito annuo non superiore ad euro 2.840,51.

Sono considerati familiari ai sensi dell'art. 433 del c.c.:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati ed affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

b) Deduzione ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lettera b) del DPR 917/1986, nel caso di anziani portatori di handicap (rientrante nell'art. 3 della L. 104/1992).

Nel caso di anziano portatore di handicap, come definito dall'art. 3 della L. 104/1992, le spese mediche generiche e di assistenza specifica possono essere portate in deduzione, quali oneri deducibili, dal reddito complessivo ai fini IRPEF nella dichiarazione dei redditi del soggetto

portatore di handicap o in quella di un suo familiare, ai sensi dell'art. 433 del c.c., senza la necessità che il disabile sia fiscalmente a carico.

Allegato A
Facsimile dichiarazione
(valida esclusivamente per servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari resi da strutture per anziani accreditate nella Regione Lazio)

Dichiarazione annuale spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica

_____ (Soggetto gestore della casa residenza
per anziani non autosufficienti) accreditata (_____ estremi atto di
accreditamento), sita nel Comune di _____,
Via _____, n. _____

Dichiara che nell'anno _____

Il/La sig./ra _____

Codice Fiscale _____

Nato/a a _____ il _____ è stato ospite
della struttura accreditata

e che per la sua permanenza

Il/La sig./ra _____

Codice Fiscale _____

ha versato nell'anno _____ la somma di _____ euro.

Ai fini di quanto previsto dal DPR 917/1986 ed in attuazione di quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ per i servizi residenziali e
semiresidenziali sociosanitari resi da strutture per anziani accreditate nella Regione Lazio, si
dichiara che le spese per assistenza specifica ed assistenza medica generica versate nell'anno
_____ corrispondono ad euro _____, pari al 50% di quanto
versato da _____.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

_____, li ___/___/___
